



BANDO N° 367.209 DT

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO PROFESSIONALE – DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO DI SCIENZE MARINE - VENEZIA

Settore “Supporto alla Ricerca”

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge n. 165 del 27 settembre 2007”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 01 marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 35 c. 5 bis come modificato dall’art. 11, c. 2 del Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 per la permanenza nella sede di prima destinazione, salvo quanto disposto dall’art. 1 c. 29 del Decreto Legge 138/2011 convertito in legge 148/2011 nonché l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari



opportunità”;

VISTO l’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, recante così come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6 agosto 2013, che riconosce il diritto di accesso ai posti di lavoro pubblico – che non implicino esercizio di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell’interesse nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 – oltre ai cittadini italiani anche ai lavoratori in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sotto indicato Regolamento UE 2016/679;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Istituzione e Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, per le parti ancora vigenti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8 comma 1;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legge del 31 agosto 2013, n.101 convertito in Legge n.125 del 30 ottobre 2013 recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle politiche amministrative”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art. 1 comma 149 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.



VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91/2017 in data 25 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR relativo al triennio 2017-2019, comprensivo dei posti della programmazione di fabbisogno del personale, che ha previsto, tra gli altri, alcune posizioni per Dirigente Tecnologo, I livello professionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54/2018 in data 20 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i criteri generali di valutazione dei titoli per le professionalità di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, ed è stato conferito al Presidente il mandato di individuare le figure professionali da reclutare;

PRESO ATTO delle proposte formulate dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento nel corso delle riunioni dell'11 e del 17 giugno 2019 in merito ai criteri di priorità per l'assegnazione alle strutture delle posizioni lavorative previste nella programmazione, anche sulla base degli indirizzi espressi sul punto dal Consiglio Scientifico;

VISTA la delibera n. 303/2019 del 30 ottobre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per l'assegnazione alle strutture CNR delle posizioni lavorative previste nei piani di fabbisogno già approvati;

VISTA la nota prot. n. 84658/2019 del 27 novembre 2019 con la quale il Direttore Generale, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ha evidenziato alcune priorità con riguardo all'indizione delle procedure per Dirigente tecnologo;

RITENUTO che tra le predette priorità figura senz'altro il reclutamento di una figura professionale apicale per l'Istituto di Scienze Marine, con documentate competenze, maturate in contesti nazionali ed internazionali, nel settore marino e marittimo e con capacità di azione, di integrazione ed indirizzamento verso il complesso mondo degli interlocutori pubblici e privati, anche nel quadro Cluster Tecnologico Nazionale sull'Economia del Mare, di coordinamento multidisciplinare e di trasferimento verso le politiche di riferimento nazionali ed europee sul mare.

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito,

DECRETA

Art. 1

Posto a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 1 unità di personale con il profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, da assegnare all'Istituto di Scienze Marine, con sede a Venezia.
2. La figura da reclutare dovrà assicurare un supporto specialistico per lo sviluppo delle progettualità dell'Istituto correlate allo sviluppo sostenibile dell'economia del mare, ai processi di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata della fascia costiera, nel territorio nazionale e nel più ampio contesto mediterraneo e di ricerca europea.

Art. 2

Requisiti di ammissione e partecipazione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea



non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) il possesso del Diploma di Laurea ovvero della Laurea Magistrale o Specialistica. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;
 - f) Esperienza di almeno 12 anni nel settore e capacità acquisita in contesti pubblici o privati di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione e coordinamento nell'ambito della "crescita blu" e supporto all'implementazione delle direttive e strategie europee nel campo della pianificazione dello spazio marittimo, della strategia marina e dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle pressioni antropiche sui sistemi costieri ed alle strategie di adattamento;
 - g) Esperienza di direzione e/o coordinamento di progetti, di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione nonché capacità di indirizzamento dei prodotti della ricerca ambientale verso interlocutori pubblici e privati con specifico riguardo ai settori dell'economia sostenibile del mare a livello nazionale, mediterraneo, europeo ed extra-europeo;
 - h) la conoscenza di elementi di informatica a livello almeno intermedio;
 - i) la conoscenza della lingua inglese a livello avanzato, da verificarsi in sede di colloquio;
 - j) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da verificarsi in sede di colloquio;
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.
 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) ad e) sono accertati d'ufficio dal Responsabile del Procedimento; i requisiti di cui al comma 1, lettere da f) a j) sono accertati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 3

Domanda di partecipazione – Termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata esclusivamente via Internet, utilizzando l'applicazione informatica "Selezioni online" disponibile nel sito CNR <https://selezionionline.cnr.it> seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.



3. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.
4. Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - ✓ il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento e l'Istituzione che lo ha rilasciato;
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - ✓ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 10, comma 3 del presente bando;
 - ✓ l'eventuale necessità di ausili in sede di prove d'esame in relazione alla specifica disabilità;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
5. Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.



Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del “Manuale utente” presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce “Altro”):
 - a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato dal candidato: per registrarsi utilizzare il link Nuova registrazione. Per coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione sempre su questo sito, non è necessario ripetere la registrazione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk.
 - b) compilare la domanda;
 - c) allegare il Pdf del curriculum professionale redatto sulla base del modello di cui all’Allegato 1), avendo cura di inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice;
 - d) allegare i prodotti scelti nel numero massimo di 10; nel caso sia inserito un numero di prodotti scelti superiore a quello consentito dal bando, la Commissione valuterà soltanto i dieci prodotti più recenti; non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura;
 - e) allegare il pdf di un documento di identità completo di tutte le sue parti, con firma leggibile e in corso di validità;
 - f) stampare il modulo (*compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda*), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - g) stampare il modulo (*compilato automaticamente come il precedente*), concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - h) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
2. Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio della domanda.
3. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel comma 1 lett. h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5

Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
 - a) la sottomissione in procedura della domanda e dei relativi allegati in forma incompleta o con modalità diverse da quanto specificato al precedente articolo 4, dalla lettera a) alla lettera g);
 - b) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 dalla lettera a) alla lettera e);
 - c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione.



2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Curricula – Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione il curriculum professionale e le dichiarazioni di cui al successivo comma 4. Il candidato deve allegare altresì i 10 prodotti scelti, pena la mancata valutazione degli stessi.
3. È preciso onere del candidato riportare nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali ad esempio: riferimenti del documento (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico e/o dell'attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.

Le informazioni inserite nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

4. Il candidato, a pena di esclusione, deve allegare il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di identità completo di tutte le sue parti, con firma leggibile e in corso di validità come indicato all'art. 4 del bando.
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
6. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR, ed è costituita da tre membri effettivi e due supplenti. La composizione della commissione è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro) e sul sito Selezioni On Line <https://selezionionline.cnr.it/jconon/>



2. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della commissione.
3. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
4. Non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di comunicazione della nomina, la Commissione tiene la prima riunione, nel corso della quale procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
5. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 6 mesi dalla data della prima riunione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94)

Art. 8 **Valutazione dei titoli**

1. La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. La Commissione accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g); nel caso in cui ravvisi il mancato possesso di uno o entrambi i predetti requisiti in capo ad uno o più candidati, la Commissione lo segnala al Responsabile del Procedimento; l'esclusione è comunque disposta dal Responsabile del Procedimento, che provvederà altresì a notificarla all'interessato;
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 70 punti, suddivisi nelle seguenti tre categorie:
 - A) Categoria A - Prodotti scelti (punti 20 max)** – max 10 prodotti scelti con punteggio massimo per singolo titolo pari a punti 2:
 - A.1** Rapporti Tecnici e/o Professionali in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta dal bando (**punti 10 max**);
 - A.2** Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta dal bando (**punti 10 max**).
 - B) Categoria B - Incarichi di Responsabilità (punti 35 max)** suddivisi in:
 - B.1** in questa fattispecie rilevano gli incarichi di responsabilità a carattere continuativo di organismo, struttura, infrastruttura, impianto, laboratorio, unità organizzativa di livello inferiore formalmente costituita (**punti 20 max**);
 - B.2** in questa categoria rilevano gli incarichi di responsabilità gestionale/tecnica di progetto scientifico/tecnologico o tecnico, campagna di rilevamento, commesse tecnico-scientifiche (commesse industriali, commesse conto terzi), strumentazione scientifica di grande rilevanza e gli incarichi di rappresentanza dell'Ente/Istituzione in *board* nazionali e/o internazionali e/o incarichi professionali e di rappresentanza dell'Ente/Istituzione (**punti 15 max**).

È demandato alla Commissione di definire, in sede di predeterminazione dei criteri e in relazione alla specifica professionalità da reclutare, gli incarichi valutabili ed il punteggio massimo attribuibile al singolo titolo, fermi restando i massimali di categoria indicati nel presente bando.
 - C) Categoria C - Altri titoli del curriculum (punti 15 max)** – da valutare con giudizio complessivo e motivato della Commissione. Potranno essere valutati nella categoria C)



anche i prodotti di cui alla categoria A) ulteriori rispetto a quelli presentati come prodotti scelti.

Art. 9 Colloquio

1. L'esame consiste in un colloquio finalizzato ad accertare le competenze e le esperienze professionali del candidato negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere f) e g).
2. In sede di colloquio è altresì accertata la conoscenza dell'informatica, della lingua inglese e, per i candidati stranieri, della lingua italiana.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 49/70 nella valutazione dei titoli.
4. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio è data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
 - b) della data, ora e sede di svolgimento del colloquio.
5. L'avviso di convocazione al colloquio è reso noto ai candidati ammessi, con le modalità indicate all'art. 3, comma 5, almeno venti giorni prima di quello della data fissata dalla Commissione.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza dell'informatica, della lingua straniera e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
8. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
9. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.
10. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio ed indica come vincitore il candidato che ha conseguito il più elevato punteggio finale.

Art. 10 Regolarità degli atti Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Responsabile del Procedimento, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94, dichiarate e attestate dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal candidato nella domanda.



4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it/>; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 11 Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al I livello professionale – profilo Dirigente Tecnologo - con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Il vincitore sarà assegnato all'Istituto di Scienze Marine, con sede di lavoro Venezia.
3. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.
4. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
5. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR, la documentazione richiesta con la lettera di assunzione.
6. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 1 lett. f) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse (tel. 0039.06/4993.3549 -2009 – e-mail: - direzione.risorse@cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 13 Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62



Consiglio Nazionale delle Ricerche

dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 14

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è la Dott.ssa Annalisa Gabrielli, Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse - Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 4993.3549 – 2009 – e-mail direzione.risorse@cnr.it).

Art. 15

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.
2. L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE